



Agenzia per l'Italia Digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Linee guida
per la stesura di convenzioni
per la fruibilità di dati
delle pubbliche amministrazioni
- art. 58 comma 2 del CAD -

Giugno 2013
v. 2.0

SOMMARIO

1	OBIETTIVI E CONTENUTI	2
2	GLOSSARIO	5
3	DESTINATARI E CONTESTO DI RIFERIMENTO	6
3.1	Destinatari delle linee guida	6
3.2	Contesto di riferimento	6
4	RACCOLTA E DISPONIBILITÀ DEL DATO	8
4.1	Dati raccolti per fini statistici	8
5	SERVIZI E MODALITÀ DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI	10
5.1	Modalità d'accesso	10
5.2	Modalità d'accesso alternative e transitorie	10
5.3	Servizi per l'accesso ai dati	11
5.4	Livelli di servizio	11
5.5	Aspetti di protezione dei dati personali	12
6	CONTENUTO DELLA CONVENZIONE	21
6.1	Ambito di applicazione e contesto	21
6.2	Finalità	21
6.3	Soggetti	21
6.4	Modalità di accesso	22
6.5	Oneri economici	22
6.6	Durata della convenzione	22
6.7	Utilizzo dei dati	23
6.8	Protezione dei dati personali e misure di sicurezza	23
6.9	Titolarità del dato ai sensi del CAD	23
6.10	Allegato alla convenzione	23
7	ADEMPIMENTI DI ATTUAZIONE	24
8	ALLEGATI	26
8.1	Allegato 1 - Principali norme di riferimento	26
8.2	Allegato 2 - Criteri tecnici per le modalità di accesso	34

1 Obiettivi e contenuti

Con il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (nel seguito indicato con l'acronimo CAD), è stata data particolare attenzione ai dati delle pubbliche amministrazioni ai fini della condivisione e della fruibilità degli stessi.

In linea generale e fatte salve alcune specifiche eccezioni espressamente indicate, l'articolo 50 del CAD stabilisce che, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultime.

Il successivo articolo 58, nel porre l'attenzione sulla fruibilità dei dati, prevede che le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dal predetto articolo 50, predispongono apposite convenzioni finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati medesimi.

Tale adempimento viene previsto anche al fine di agevolare l'acquisizione e il controllo dei dati per le fattispecie contemplate dagli articoli 46 e 47 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. D'altra parte, è opportuno richiamare che ai sensi dell'art. 43 dello stesso D.P.R. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso, o che comunque esse stesse siano tenute a certificare, e sono pertanto tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, avendo gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Non può non riconoscersi in queste norme il principio in base al quale la pubblica amministrazione, anche in funzione di quanto previsto dall'art.15 del CAD, può e deve essere vista come un'unica entità, cui si rapportano i cittadini o le imprese. Ciò in linea con le esigenze di semplificazione delle procedure e di efficienza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle prerogative e delle attese degli interlocutori della pubblica amministrazione.

Le tematiche riguardanti la disponibilità e la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, così come quelle dei dati di tipo aperto e del riuso dei dati stessi, rivestono una particolare rilevanza e, soprattutto, devono rappresentare un riferimento costante per l'organizzazione degli uffici e per una rivisitazione dei processi basati sull'uso dei dati stessi.

L'importanza dei dati della pubblica amministrazione è stata ulteriormente sottolineata con alcune disposizioni contenute nel decreto legge n. 179/2012, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, delineando così un contesto normativo che pone in primo piano le finalità di ottimizzazione delle risorse e razionalizzazione della spesa pubblica e, più in generale, la valorizzazione del patrimonio di dati pubblici.

Sulla base delle disposizioni di cui al capo V del CAD, relativo ai dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete, le **Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica (Erogatori)** hanno l'onere di predisporre, gestire ed erogare servizi informatici necessari a rendere possibile l'utilizzo dei dati stessi da parte di un'altra pubblica amministrazione, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui agli artt. 72 e seguenti del CAD.

Come previsto dal citato art. 58, comma 2, l'erogazione dei predetti servizi informatici avviene sulla base di una convenzione, utilizzabile da parte delle **Amministrazioni richiedenti (Fruitori)** attraverso un "accordo per adesione". Peraltro, l'articolo 35, comma 3, del recente D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, fa espresso riferimento a tali convenzioni, denominandole "convenzioni-quadro" e dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicarle nei propri siti istituzionali.

Attraverso dette convenzioni, l'erogatore ottempera alle disposizioni in materia di autorizzazione all'accesso ai dati, per i quali è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini (art. 43 del DPR 445/2000). **Ciò stante, la convenzione dovrà indicare i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia.**

Un ulteriore elemento significativo previsto dalle disposizioni in parola è quello in base al quale le convenzioni predisposte dalle amministrazioni titolari per l'accesso alle banche dati non devono prevedere oneri per i fruitori.

Il citato articolo 58 affida all'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA) il compito di predisporre opportune linee guida sulla base delle quali le amministrazioni possano predisporre le convenzioni di cui sopra.

La stessa norma prevede che l'Agenzia per l'Italia Digitale effettui il monitoraggio ai fini della concreta attuazione delle disposizioni in parola, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

In ottemperanza a detta normativa, **acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le presenti "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni"**.

Le presenti linee guida, che sostituiscono integralmente la precedente versione del 22 aprile 2011, hanno quindi l'obiettivo di fornire le indicazioni alle pubbliche amministrazioni per la predisposizione delle convenzioni-quadro e, nel contempo, di consentire all'Agenzia per l'Italia Digitale di effettuare il monitoraggio sulle convenzioni effettivamente stipulate, in linea con le funzioni di vigilanza attribuite all'Agenzia stessa con il decreto legge n. 83/2012, convertito con modificazioni con la legge n. 134/2012. In particolare le linee guida contengono:

- a. l'individuazione dei destinatari e il contesto, anche normativo, di riferimento (par. 3);
- b. le modalità di raccolta e formazione dei dati, anche con riferimento ai fini statistici, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (par. 4);
- c. i servizi e le modalità che dovranno essere utilizzate per l'accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni, con l'indicazione dei criteri per la definizione dei livelli di servizio che le convenzioni potranno stabilire. In tale contesto, viene data particolare attenzione ai casi in cui la convenzione abbia per oggetto l'accesso a dati personali (par. 5);
- d. una struttura della convenzione-quadro, con l'indicazione del contenuto minimo della stessa, cioè gli aspetti che devono essere disciplinati (par. 6);
- e. il procedimento e gli adempimenti connessi alla stipula della convenzione, anche ai fini delle attività di monitoraggio poste in capo all'Agenzia per l'Italia Digitale;

A completamento delle linee guida viene riportato, in allegato, un estratto significativo della normativa di riferimento (all. 1), nonché i "Criteri tecnici per le modalità di accesso" da prevedere nelle convenzioni, che descrivono gli aspetti tecnici e di sicurezza delle differenti modalità di accesso previste (all. 2).

Le presenti linee guida sono adottate con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia digitale e sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

L'aggiornamento delle presenti linee guida potrà avvenire con le stesse modalità, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione all'evoluzione delle tecnologie ed all'esigenza di introdurre ulteriori misure a garanzia della sicurezza dei dati e del loro corretto trattamento ai fini della protezione della privacy.

2 Glossario

Ai fini delle presenti linee guida si adottano le seguenti definizioni.

Termine	Definizione
Accessibilità telematica ai dati	Proprietà dei sistemi informatici mediante la quale viene data la possibilità, a soggetti esterni all'amministrazione titolare, di fruire attraverso una rete telematica di specifici dati. L'accesso può essere effettuato sia in modalità interattiva da persone sia in modalità automatizzata da sistemi informatici.
Base di dati (o banca dati)	Insieme di dati omogenei, di interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante uno strumento software (ad es., sistemi di gestione di basi di dati, sistemi di <i>information retrieval</i>).
Codice della privacy	Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.
Cooperazione applicativa	la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi (art. 72 CAD).
Dato delle pubbliche amministrazioni	Il dato formato, o comunque trattato da una pubblica amministrazione (art.1 CAD).
Dato personale	Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale (art. 4 Codice privacy).
Dato pubblico	Il dato conoscibile da chiunque (art.1 CAD).
Dati sensibili	I dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4 Codice privacy).
Disponibilità (dei dati)	La possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge (art. 1 CAD)
Erogatore	L'amministrazione titolare che ha la responsabilità della raccolta del dato e del suo trattamento e che mette a disposizione i relativi servizi di accesso, sulla base delle convenzioni-quadro da essa predisposte, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 58, comma 2, del CAD.
Fruibilità di un dato	La possibilità di utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione (art.1 CAD).
Fruitore	L'amministrazione richiedente che accede ai dati resi disponibili dall'amministrazione titolare, secondo le regole e le modalità definite nella convenzione-quadro cui la stessa amministrazione richiedente aderisce.
Posta elettronica certificata (PEC)	Sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi (art. 1 CAD).
SICA	Servizi infrastrutturali di interoperabilità, cooperazione ed accesso, l'insieme delle regole, dei servizi e delle infrastrutture condivise che abilitano l'interoperabilità e la cooperazione applicativa fra le Amministrazioni e l'accesso ai servizi applicativi da queste sviluppati e resi disponibili sul SPC (art. 1 DPCM 1 aprile 2008 - Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività).
SPCoop	Sottosistema logico del SPC costituito dall'insieme delle regole e delle specifiche funzionali che definiscono il modello di cooperazione applicativa per il SPC (art. 1 DPCM 1 aprile 2008 - Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività).

3 Destinatari e contesto di riferimento

3.1 Destinatari delle linee guida

I destinatari delle linee guida sono tutti i soggetti che nell'ambito del perimetro di applicazione del CAD (commi 2 e 4 dell'art. 2), devono rendere fruibili i propri dati nonché quelli che hanno la necessità di accedere a ai suddetti dati per lo svolgimento dei compiti istituzionali tra cui, in particolare, l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Considerato l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel capo V del CAD, le presenti linee guida sono rivolte a:

- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- i gestori di servizi pubblici e gli organismi di diritto pubblico.

3.2 Contesto di riferimento

Il contesto cui fanno riferimento le presenti linee guida è quello delineato dal CAD e, in quanto tale, riferito alle pubbliche amministrazioni connesse per il tramite del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). In particolare, ai sensi dell'art. 75, comma 1 del CAD, al sistema pubblico di connettività si collegano tutte le pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 1 comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Come è noto, l'SPC rappresenta l'infrastruttura attraverso la quale è possibile assicurare il

coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, per lo scambio e la diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e per la realizzazione di servizi integrati.

Tale contesto, tenuto anche conto delle regole tecniche adottate (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività, previste dall'articolo 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale». G.U. 21 giugno 2008, n. 144), garantisce un adeguato livello di sicurezza e di fiducia nella interazione tra le pubbliche amministrazioni. Peraltro, la governance del SPC, affidata alla Commissione di coordinamento di cui all' art. 79 del CAD, assicura un continuo aggiornamento del sistema secondo quanto specificato al medesimo articolo.

A tale proposito, come previsto dall'art. 76 del CAD gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge.

Gli altri soggetti che al momento ancora non aderiscono all'SPC devono esplicitamente prevedere idonee misure di sicurezza all'interno delle convenzioni che stipulano, in linea con le indicazioni contenuto nel citato DPCM 1° aprile 2008.

Se lo scambio dei dati fa riferimento ai dati personali le Amministrazioni che stipulano le convenzioni devono attenersi al Codice della privacy e, in particolare, alle indicazioni contenute nel paragrafo 5.5, dedicato agli aspetti di sicurezza e privacy connessi alla normativa in materia di dati personali.

Si riportano in allegato le principali norme che definiscono il contesto di riferimento ai fini dell'attuazione dell'articolo 58 del CAD.

4 Raccolta e disponibilità del dato

Le pubbliche amministrazioni prima di procedere alla raccolta di nuovi dati, sono tenute a verificare se le informazioni di cui hanno bisogno possano essere acquisite mediante l'accesso a dati già in possesso di altre pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici, in ottemperanza alle norme sulla "fruibilità di dati" previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

A tal fine, in attuazione anche delle recenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni (D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33), le pubbliche amministrazioni devono rendere conoscibili le diverse tipologie di dati che possono essere fruibili da altre pubbliche amministrazioni, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati.

In linea con le previsioni di cui all'articolo 35, comma 3, lettera b) del citato D. Lgs. 33/2013 **dette convenzioni quadro devono essere pubblicate nella sezione denominata "Amministrazione trasparente"**, seguendo la struttura delle sottosezioni contemplata in allegato al medesimo provvedimento e di seguito riportata:

sotto sezione 1° livello "Attività e procedimenti"

sotto sezione 2° livello "Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati".

Unitamente alle convenzioni quadro le amministrazioni provvedono altresì a pubblicare le informazioni di cui alle lettere a) e c) dello stesso articolo 35, comma 3.

In coerenza con gli obiettivi connessi all'attuazione dell'articolo 58 del CAD, si evidenzia che per un efficace ed efficiente scambio dei dati è indispensabile che la raccolta, la formazione e la conservazione del dato avvenga tenendo conto di quanto previsto dall'art. 68 del CAD, che prevede che le pubbliche amministrazioni adottino soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione del dato in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, sulla base delle caratteristiche definite nello stesso articolo.

Pertanto, nel caso di costituzione di nuove banche dati o di reingegnerizzazione di quelle esistenti, l'amministrazione tiene conto delle previsioni di cui al citato art. 68, nonché di quelle di cui al successivo articolo 78 concernente, tra l'altro, l'adozione di soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche del SPC.

4.1 Dati raccolti per fini statistici

Nella raccolta e formazione dei dati le pubbliche amministrazioni devono considerare le possibili finalità statistiche del dato raccolto, tenendo conto in proposito, delle eventuali indicazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Si evidenzia, al riguardo, la differenza circa l'accesso a dati anonimi rispetto ai casi di accesso a dati che, ancorché aggregati, rientrano nel campo di applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali", adottato con il D. Lgs. n. 196/2003. In tal caso,

l'utilizzo dei dati per fini statistici deve tenere conto, tra le altre, delle norme dettate con il "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale", allegato A.3, ovvero con il "Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici, allegato A. 4 al succitato D. Lgs. n. 196/2003.

Per i fini di cui sopra, le amministrazioni, in linea generale, per rispondere alle esigenze statistiche in parola, adottano criteri per l'aggregazione dei dati. A tal fine la banca dati, ove possibile, è strutturata in modo tale da aggregare il dato sulla base di unità territoriali (ad esempio regioni, province, comuni, ecc...).

Inoltre, si potranno prendere a riferimento le seguenti informazioni:

- la norma in base alla quale è stata realizzata la banca dati;
- l'ufficio responsabile della banca dati;
- la modalità e la periodicità di aggiornamento dei dati;
- le principali chiavi di accesso ai dati (es. codice fiscale);
- *tag* o parole chiave per la ricerca.

5 Servizi e modalità di accesso alle banche dati

5.1 Modalità d'accesso

Come riportato nel precedente paragrafo, le pubbliche amministrazioni devono rendere conoscibili le diverse tipologie di dati che possono essere fruibili da altre pubbliche amministrazioni, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati.

In proposito, tenuto conto degli obiettivi di carattere generale perseguiti dal CAD e dell'attuale quadro infrastrutturale disponibile sul territorio, si prevedono le seguenti opzioni tecniche per la fruibilità dei dati:

- accesso via web, attraverso il sito istituzionale dell'erogatore o un sito tematico all'uopo predisposto;
- accesso in modalità di cooperazione applicativa, componente del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

L'allegato "Criteri tecnici per le modalità di accesso" descrive in dettaglio le modalità di accesso sopra indicate.

5.2 Modalità d'accesso alternative e transitorie

Fermo restando le modalità di accesso telematico definite al punto precedente, che devono considerarsi quelle di riferimento ai fini dell'attuazione delle norme in materia di fruibilità dei dati, le amministrazioni possono utilizzare modalità alternative, laddove si presentino documentabili vantaggi economici o la situazione infrastrutturale e organizzativa non consenta l'adozione di quelle sopra riportate. Le predette circostanze devono essere adeguatamente documentate all'Agenzia per l'Italia Digitale e richiamate in convenzione. In tali casi, le modalità di accesso telematico prevedibili sono:

- la posta elettronica certificata, nei casi specifici, quando la periodicità di acquisizione del dato è limitata (in linea di massima una volta all'anno o meno) e la quantità dei dati da acquisire è contenuta;
- soluzioni di "Trasferimento di File" in modalità FTP "sicuro" o equivalente dal punto di vista della sicurezza del trasporto, qualora preesistenti investimenti, la natura stessa delle richieste e le specifiche condizioni facciano propendere per tale soluzione garantendo la cifratura del canale di trasmissione dei dati (ad esempio, utilizzando meccanismi quali le reti private virtuali).

Anche dette modalità alternative sono dettagliate nell'allegato "Criteri tecnici per le modalità di accesso". Resta inteso che nel caso di utilizzo di dette soluzioni alternative dovranno essere adottate adeguate misure di sicurezza, coerenti con quelle previste in ambito SPC e con quelle descritte al punto 5.5 per il trattamento dei dati personali.

5.3 Servizi per l'accesso ai dati

Nell'ambito del sistema pubblico di connettività e cooperazione, in considerazione delle diverse tipologie di dati e dei possibili utilizzi degli stessi da parte di potenziali fruitori, possono essere previsti, in linea generale, i seguenti servizi:

- servizi di ricerca, che consentano, ad esempio, di cercare i dati in base al contenuto di metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati medesimi;
- servizi di consultazione, che consentano di eseguire, ad esempio, le operazioni di visualizzazione e navigazione,
- servizi per lo scaricamento (*download*) dei dati, che permettano, attraverso apposita richiesta al sistema, di trasferire dati dall'erogatore al fruitore. Il dato originale sarà sempre quello in possesso dell'erogatore. Il fruitore potrà trattare i dati raccolti esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali; si ricorda al riguardo che **il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato** (art. 58, co. 1, CAD).

5.4 Livelli di servizio

L'erogatore rende disponibili i dati, secondo predefiniti livelli di servizio, che tengono conto delle proprie esigenze e capacità elaborative e di una ragionevole previsione di soddisfacimento delle esigenze dei fruitori. I livelli di servizio devono quindi specificare eventuali limitazioni o restrizioni al fine di rendere evidenti le potenzialità prestazionali dell'infrastruttura messa a disposizione dall'erogatore.

In linea generale, tenuto conto di un ragionevole utilizzo delle proprie basi di dati da parte di altre amministrazioni, i livelli di servizio saranno rapportati almeno alle condizioni operative e di servizio dell'infrastruttura tecnologica dell'erogatore.

Tuttavia, l'erogatore ha l'obbligo di rappresentare, nelle modalità concordate nell'allegato tecnico alla convenzione, i tempi previsti di interruzione programmata e ripristino del servizio.

A tale riguardo, la convenzione deve altresì esplicitare la disponibilità e le modalità di attivazione del servizio di assistenza che l'erogatore è in grado di garantire al fruitore. Anche qualora tale servizio di assistenza non sia disponibile, **l'erogatore è tenuto a indicare nella convenzione i recapiti di un responsabile** - che potrà coincidere anche con il responsabile

della convenzione - **cui il fruitore potrà rivolgersi in caso di malfunzionamenti nell'accesso dei dati.**

5.5 Aspetti di protezione dei dati personali

Qualora la convenzione abbia per oggetto l'accesso a dati personali, nel trattamento di tali informazioni l'erogatore e il fruitore sono chiamati a rispettare le disposizioni del Codice con particolare riferimento ai presupposti che legittimano i flussi di dati e agli adempimenti in materia di misure di sicurezza.

Le convenzioni sono lo strumento in cui stabilire le garanzie poste - anche nei confronti dello stesso erogatore - a tutela del trattamento dei dati personali e dell'utilizzo dei sistemi informativi.

Di seguito vengono pertanto individuati misure e accorgimenti da attuare al fine di assicurare la correttezza del trattamento e di ridurre rischi nell'utilizzo dei dati personali.

In ogni caso l'erogatore, al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, anche in considerazione delle caratteristiche delle banche dati accessibili attraverso la convenzione, è tenuto a valutare l'introduzione di ulteriori strumenti volti a gestire i profili di autorizzazione, verificare accessi anomali, tracciare le operazioni di accesso, ovvero individuare tassative modalità di accesso alle banche dati, dandone conto nella convenzione (art. 31 del Codice).

5.5.1 Presupposti per l'accesso alle banche dati

5.5.1.1 *Verifiche preliminari*

L'erogatore prima di stipulare ogni singola convenzione per l'accesso alle proprie banche dati in via telematica deve verificare:

- a) la **base normativa** che legittima il fruitore ad accedere alle proprie banche dati (norma di legge o di regolamento, anche ai sensi dell'art. 19, comma 2 del Codice, previa comunicazione al Garante), specie in caso di dati sensibili e giudiziari (cfr. paragrafo 5.5.3.);
- b) la **finalità istituzionale** perseguita dal fruitore (ad esempio controllo sulle dichiarazioni sostitutive) e la natura e la qualità dei **dati** richiesti, selezionando accuratamente le informazioni personali contenute nelle banche dati a cui dare accesso;
- c) la **modalità telematica di accesso alle banche dati** più idonea rispetto alle finalità, alla natura e alla quantità dei dati, alle caratteristiche anche infrastrutturali e organizzative

del fruitore, al volume e alla frequenza dei trasferimenti, il numero di soggetti abilitati all'accesso.

5.5.1.2 *Selezione dei dati*

La selezione delle informazioni personali oggetto di accesso deve avvenire nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza in relazione a ciascuna delle finalità perseguite dal fruitore. Rispetto ad una medesima banca dati devono essere, infatti, prefigurati diversi livelli e modalità di accesso che offrano al fruitore unicamente i dati necessari per le proprie esigenze istituzionali.

Le modalità di accesso alle banche dati devono essere, pertanto, configurate offrendo un livello minimo di accesso ai dati, anche limitando i risultati delle interrogazioni a valori di tipo booleano (ad es., web services che forniscono un risultato di tipo vero/falso nel caso di controlli sull'esistenza o sulla correttezza di un dato oggetto di autocertificazione). Livelli di accesso gradualmente più ampi possono essere autorizzati soltanto a fronte di documentate esigenze del fruitore da indicare in convenzione.

È chiaro, inoltre, che per ciascun fruitore possono essere individuate più modalità di accesso ad una medesima banca dati in relazione alle diverse funzioni svolte dai propri operatori per il perseguimento della medesima finalità, modulando così il livello di accesso ai dati. L'erogatore deve, infatti, far sì che sia consentita, per quanto più possibile, la segmentazione dei dati visualizzabili al fine di rendere consultabili dall'utente, anche in base al proprio profilo e in relazione al bacino di utenza del fruitore, esclusivamente i dati necessari rispetto alle finalità in concreto perseguite. In altri termini la convenzione deve prevedere l'accesso alle sole informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità istituzionale perseguita dalla convenzione stessa.

Particolare attenzione deve essere prestata, inoltre, nella scelta delle informazioni richieste per l'interrogazione diretta della banca dati, ovvero per l'invocazione dei web services, imponendo un set minimo di dati per l'individuazione puntuale del soggetto cui si riferiscono. Salvo eccezioni rigorosamente motivate e documentate nella convenzione, la risposta fornita all'interrogazione non deve, poi, contenere un elenco di soggetti.

5.5.1.3 *Elenco aggiornato*

L'erogatore deve poi disporre in ogni momento di informazioni complete e strutturate sui fruitori autorizzati e sulle modalità di accesso alle proprie banche dati.

A tal fine occorre pertanto che l'erogatore rediga un documento, mantenuto costantemente aggiornato, che riporti l'elenco delle banche dati accessibili, descrivendo per ogni fruitore le informazioni di cui ai punti a), b), c), di cui al precedente paragrafo 5.5.1.1, corredato delle informazioni relative ai formati dei dati disponibili a fruitori esterni ("tracciato record", schemi XML o altri formalismi).

5.5.1.4 *Controlli annuali*

L'erogatore deve altresì verificare, con cadenza periodica annuale, l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso ai fruitori, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) non conformi a quanto stabilito nelle convenzioni.

5.5.2 *Soggetti incaricati del trattamento*

5.5.2.1 *Designazione responsabili e incaricati*

Per effetto dell'esecuzione della convenzione e della conseguente comunicazione dei dati personali, il fruitore, in quanto titolare del trattamento dei dati oggetto di comunicazione da parte dell'erogatore, ai sensi della normativa vigente in materia, deve dare attuazione a quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del Codice della privacy, in materia di designazione degli incaricati del trattamento e eventuale designazione del responsabile del trattamento, garantendo che l'accesso ai dati sia consentito esclusivamente a tali soggetti.

Il fruitore si impegna a comunicare all'erogatore, su richiesta motivata, l'elenco degli incaricati del trattamento autorizzati all'accesso ai dati (ad esempio, in caso di controlli sull'attualità delle utenze la cui amministrazione è demandata a gestori presso il fruitore, ovvero nel caso di cooperazione applicativa di cui al punto seguente).

Laddove i fruitori vogliano avvalersi di soggetti terzi (ad esempio, altra pubblica amministrazione o altro soggetto) al fine di realizzare servizi d'interscambio, previa apposita designazione dello stesso soggetto delegato come responsabile o, se persona fisica, anche incaricato del trattamento dei dati personali, devono darne comunicazione all'erogatore. Tale eventualità deve essere, naturalmente, esplicitamente riportata nella convenzione.

5.5.2.2 *Procedura di autenticazione e autorizzazione degli utenti*

a) Accessi via web

Nel caso in cui la modalità di accesso prescelta preveda l'attribuzione di credenziali individuali (ad esempio, applicazione con accesso via web), le convenzioni devono predefinire una procedura per il rilascio delle utenze e la gestione delle autorizzazioni degli utenti che coinvolga attivamente le figure apicali degli uffici interessati e un unico

supervisore (soggetto giuridicamente preposto all'individuazione degli utenti e dei profili). Il supervisore può anche non coincidere con il soggetto tecnicamente deputato alla materiale gestione delle utenze (direttamente o attraverso l'erogatore), ma deve rispondere del controllo sullo stesso.

Nel caso il sistema di accesso preveda la gestione diretta delle utenze da parte del fruitore, la convenzione deve prevedere l'individuazione di uno o più soggetti (coordinati tra loro) deputati alla materiale amministrazione delle utenze di coloro che sono stati autorizzati dal supervisore ad accedere alla banca dati. Tali gestori-amministratori devono essere preferibilmente scelti tra personale che abbia un rapporto stabile con il fruitore e devono essere adeguatamente formati in ordine alle modalità di accesso alla banca dati e all'attività di autorizzazione degli utenti.

Occorre inoltre che venga assicurato un flusso di comunicazione tra il supervisore, il gestore e l'articolazione che si occupa della gestione delle risorse umane, al fine di procedere alla tempestiva revisione del profilo di abilitazione o alla disabilitazione dei soggetti preposti ad altre mansioni o che abbiano cessato il rapporto con l'ente, anche con apposite verifiche a cadenza almeno trimestrale. Il responsabile della convenzione individuato presso il fruitore deve effettuare periodicamente, con cadenza almeno annuale, anche in collaborazione con l'erogatore, una puntuale verifica sulla corretta attribuzione dei profili di autorizzazione e sull'attualità delle utenze attive. Le convenzioni devono predefinire anche le soglie relative al numero di utenti abilitabili da ciascun fruitore.

L'elenco dei soggetti incaricati da abilitare all'accesso alla banca dati deve essere allegato alla convenzione, ovvero comunicato entro un termine ivi stabilito, e costantemente aggiornato dal responsabile della convenzione. Qualora la gestione degli utenti sia demandata al fruitore, la comunicazione potrà essere limitata agli utenti cui è affidata la funzione di gestori dell'amministrazione delle utenze.

b) Cooperazione applicativa

I web services devono essere integrati soltanto in applicativi che gestiscono procedure amministrative volte al raggiungimento delle finalità istituzionali per le quali è consentita la comunicazione delle informazioni contenute nella banca dati. Devono essere, quindi, possibili unicamente accessi per le finalità per le quali è stata realizzata la convenzione alle sole informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità istituzionale perseguita dalla convenzione.

In ogni caso, il fruitore deve garantire che i servizi resi disponibili dall'erogatore verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e tali servizi non saranno resi disponibili a terzi per via informatica.

Le modalità di accesso in cooperazione applicativa integrata negli applicativi utilizzati dal fruitore devono assicurare garanzie non inferiori a quelle individuate nel precedente punto a) attraverso idonee policy di sicurezza dei sistemi informativi dello stesso, che prevedano la

presenza di una figura apicale (anche coadiuvata da un responsabile tecnico) a garanzia del rispetto dei presupposti per l'accesso stabiliti in convenzione, anche attraverso verifiche periodiche, in termini di:

- gestione delle utenze;
- profili di autorizzazione degli utenti in relazione ai dati ottenuti dall'erogatore mediante la piattaforma del fruitore;
- misure di sicurezza.

Al fine di consentire l'adeguato tracciamento delle operazioni compiute sui dati personali, il fruitore deve fornire all'erogatore, contestualmente ad ogni transazione effettuata, il codice identificativo dell'utenza che ha posto in essere l'operazione; il suddetto codice identificativo, anche nel caso in cui l'accesso avvenga attraverso sistemi di cooperazione applicativa, deve essere comunque riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla transazione; il fruitore, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente identificabile), deve in ogni caso garantire anche all'erogatore la possibilità, su richiesta, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.

5.5.2.3 Istruzioni e correttezza del trattamento

Il fruitore deve utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità dichiarate in convenzione, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, nonché di indispensabilità, per i dati sensibili e giudiziari.

Il fruitore deve, altresì, garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, stabilendo le condizioni per escludere il rischio di duplicazione delle basi dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione. A tal fine il fruitore si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti "robot") allo scopo, ad esempio, di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all'accesso;

Il fruitore deve garantire, inoltre, che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero a soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili del trattamento dei dati, impartendo, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

5.5.3 Dati sensibili e giudiziari

In ogni caso, qualora sia indispensabile accedere a dati sensibili o giudiziari, questi devono essere opportunamente cifrati con algoritmi che garantiscano livelli di sicurezza adeguati al contesto ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice.

In considerazione della delicatezza e della quantità di informazioni scambiate, l'erogatore deve individuare le modalità di trasferimento dei dati sensibili e giudiziari maggiormente idonee ad assicurare la sicurezza dei collegamenti, prevedendo che in ogni caso il trasferimento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute deve essere in ogni caso cifrato.

5.5.4 Misure di sicurezza

Oltre a garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'artt. 33 e ss. Codice e dal relativo Allegato B, al fine di adempiere agli obblighi di sicurezza di cui all'art. 31 del Codice nella fruibilità dei dati oggetto della convenzione (sia in caso di accessi via web che di cooperazione applicativa), l'erogatore e il fruitore devono assicurare che:

- a. gli accessi alle banche dati avvengano soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete Ip dell'ente autorizzato e/o dotate di certificazione digitale che identifichi univocamente la postazione di lavoro nei confronti dell'erogatore, anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (circuiti privati virtuali);
- b. laddove l'accesso alla banca dati dell'erogatore avvenga in forma di web application esposta su rete pubblica (Internet), l'applicazione sia implementata con protocolli di sicurezza provvedendo ad asseverare l'identità digitale dei server erogatori dei servizi tramite l'utilizzo di certificati digitali emessi da una Certification Authority ufficiale;
- c. le procedure di registrazione avvengano con il riconoscimento diretto e l'identificazione certa dell'utente;
- d. le regole di gestione delle credenziali di autenticazione prevedano, in ogni caso:
 - l'identificazione univoca di una persona fisica;
 - processi di emissione e distribuzione delle credenziali agli utenti in maniera sicura seguendo una procedura operativa prestabilita, o di accettazione di forme di autenticazione forte quali quelle che prevedono l'uso combinato di *one time password* o di certificati di autenticazione (CNS o analoghi);

- che le credenziali siano costituite da un dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato provvisto di pin o una coppia username/password, ovvero da credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza;
- e. nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, siano adottate le seguenti politiche di gestione delle password:
- la password, comunicata direttamente al singolo incaricato separatamente rispetto al codice per l'identificazione (user id), sia modificata dallo stesso al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni tre mesi e le ultime tre password non possano essere riutilizzate;
 - le password devono rispondere a requisiti di complessità (almeno otto caratteri, uso di caratteri alfanumerici, lettere maiuscole e minuscole, caratteri estesi);
 - quando l'utente si allontana dal terminale, la sessione deve essere bloccata, anche attraverso eventuali meccanismi di time-out;
 - le credenziali devono essere bloccate a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione;
- f. devono essere sempre presenti misure di protezione perimetrali logico-fisiche, quali ad esempio firewall e reti private virtuali (VPN);
- g. i sistemi software, i programmi utilizzati e la protezione antivirus devono essere costantemente aggiornati sia sui server che sulle postazioni di lavoro;
- h. le misure di sicurezza devono periodicamente essere riconsiderate ed adeguate ai progressi tecnici e all'evoluzione dei rischi;
- i. la procedura di autenticazione dell'utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata;
- j. siano introdotti meccanismi volti a permettere il controllo degli accessi al fine di garantire che avvengano nell'ambito di intervalli temporali o di data predeterminati, eventualmente definiti sulla base delle esigenze d'ufficio;
- k. in caso di accessi via web deve essere di regola esclusa la possibilità di effettuare accessi contemporanei con le medesime credenziali da postazioni diverse;
- l. entrambi si impegnano a comunicare tempestivamente:
- incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la fruibilità di dati oggetto di convenzione;
 - ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione *on line*;

- ogni modificazione tecnica od organizzativa del proprio dominio, che comporti l'impossibilità di garantire l'applicazione delle regole di sopra riportate o la loro perdita di efficacia;
- m. tutte le operazioni di trattamento di dati personali effettuate dagli utenti autorizzati, ivi comprese le utenze di tipo applicativo e sistemistico, devono essere adeguatamente tracciate. Al tal fine:
- il fruitore deve fornire all'erogatore, contestualmente ad ogni transazione effettuata, il codice identificativo dell'utenza che ha posto in essere l'operazione;
 - il suddetto codice identificativo, anche nel caso in cui l'accesso avvenga attraverso sistemi di cooperazione applicativa, deve essere comunque riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla transazione;
 - il fruitore, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente identificabile), deve in ogni caso garantire anche all'erogatore la possibilità, su richiesta, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.

5.5.5 Controlli

L'erogatore e il fruitore devono predisporre idonee procedure di audit sugli accessi alle banche dati, i cui esiti devono essere documentati secondo le modalità definite nelle convenzioni.

In particolare, devono essere introdotte attività di audit basate sul monitoraggio statistico delle transazioni e su meccanismi di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio.

A tal fine, nelle applicazioni volte all'uso interattivo da parte di incaricati deve essere inserito un campo per l'indicazione obbligatoria del numero di riferimento della pratica (ad es. numero del protocollo o del verbale) nell'ambito della quale viene effettuata la consultazione.

Le suddette procedure devono, inoltre, prevedere la verifica periodica, anche a campione, del rispetto dei presupposti stabiliti nelle convenzioni che autorizzano l'accesso (quali, in particolare, la rispondenza delle interrogazioni ad una precisa finalità amministrativa).

5.5.6 Casi particolari

Come sopra ricordato, è compito dell'erogatore valutare l'introduzione di eventuali ulteriori misure accorgimenti al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, anche in considerazione delle caratteristiche delle banche dati accessibili attraverso la convenzione (ad esempio, delicatezza e rilevanza delle informazioni accedute, rilevanti dimensioni della banca dati o del numero di utenti o volume di trasferimenti). Tali misure possono riguardare, in particolare:

- l'individuazione di tassative modalità di accesso alle banche dati;
- la gestione diretta da parte dell'erogatore dei profili di abilitazione, con la conoscenza dei dati identificativi dei soggetti autorizzati all'accesso alla banca dati per la realizzazione delle finalità istituzionali dichiarate nella convenzione;
- l'utilizzo di strumenti di *strong authentication* per l'autenticazione informatica di particolari categorie di utenti;
- in caso di accessi via web:
 - nella prima schermata successiva al collegamento con la banca dati, siano visualizzabili le informazioni relative all'ultima sessione effettuata con le stesse credenziali (almeno con l'indicazione di data, ora e indirizzo di rete da cui è stata effettuata la precedente connessione);
 - le informazioni di cui al punto precedente devono essere riportate anche relativamente alla sessione corrente;
- la verifica di accessi anomali attraverso strumenti di business intelligence per monitorare gli accessi attraverso i log relativi a tutti gli attuali e futuri applicativi utilizzati da parte dei fruitori, ovvero attraverso specifiche procedure di audit dell'erogatore presso il fruitore.

6 Contenuto della convenzione

La convenzione deve essere strutturata in accordo con le presenti linee guida e deve disciplinare almeno gli aspetti di seguito descritti.

In tale contesto la convenzione, qualora abbia per oggetto l'accesso a dati personali, deve esplicitamente prevedere gli aspetti di protezione dei dati personali richiamati nel paragrafo 5.5. ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. e dai provvedimenti del Garante in materia.

Ciascuna convenzione dovrà inoltre recare un allegato, contenente le regole organizzative e tecniche per l'accesso alla specifica banca dati oggetto della convenzione, nonché i livelli di servizio.

6.1 Ambito di applicazione e contesto

L'ambito di applicazione contiene le seguenti indicazioni:

- amministrazione titolare (o erogatore), che mette a disposizione i servizi di accesso ai dati di cui la stessa è responsabile;
- amministrazione richiedente (o fruitore), che accede ai dati di un erogatore secondo le regole e le modalità previste dalla convenzione;
- oggetto della convenzione, con esplicita indicazione dei tipi di dati cui la convenzione stessa si riferisce, compreso l'eventuale utilizzo di dati personali, sensibili o giudiziari.

Inoltre, tenuto anche conto dei riflessi sugli adempimenti di attuazione, la convenzione conterrà il riferimento della procedura seguita per la sua stipula, come riportato nel paragrafo successivo.

6.2 Finalità

La convenzione deve esplicitare i fini istituzionali sulla base dei quali viene applicato l'art. 58 del CAD, evidenziando i riferimenti normativi che legittimano l'erogatore e il fruitore alla stipula della convenzione. In particolare dovranno essere indicati gli obiettivi che la convenzione si pone, precisando l'utilizzo specifico dei dati, cui il fruitore ha accesso (precedente punto 5.5.1.)

6.3 Soggetti

Nella convenzione vengono riportati per l'amministrazione titolare:

- la denominazione dell'amministrazione e l'indirizzo;
- il responsabile della convenzione;

- il responsabile dell’esecuzione della convenzione, se diverso dal responsabile della convenzione.

Per l’amministrazione richiedente, la convenzione deve indicare:

- la denominazione dell’amministrazione e l’indirizzo;
 - il responsabile della convenzione;
 - il responsabile dell’esecuzione della convenzione, se diverso dal responsabile della convenzione;
- qualora la convenzione abbia per oggetto l’accesso a dati personali, l’eventuale responsabile del trattamento designato dal fruitore per gestire l’accesso alla banca dati. Come richiamato nel paragrafo 5, nel caso di dati soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. e i. il fruitore assume, infatti, il ruolo di titolare del trattamento ai sensi della normativa vigente in materia. Per gli accessi via web, l’elenco dei soggetti incaricati da abilitare all’accesso alla banca dati sarà allegato alla convenzione, ovvero comunicato prima entro un termine ivi stabilito, e costantemente aggiornato. Qualora la gestione degli utenti sia demandata al fruitore, la comunicazione potrà essere limitata agli utenti gestori-amministratori. Per ogni soggetto dovranno essere riportati i relativi riferimenti di contatto (recapiti telefonici, indirizzo e-mail).

6.4 Modalità di accesso

La modalità di accesso precisa la tipologia di accesso telematico utilizzata per la convenzione specifica. Essa deve essere conforme a quanto indicato nel precedente paragrafo 5 “Servizi e modalità di accesso alle banche dati” e deve essere dettagliata nell’allegato contenente le regole organizzative e tecniche per l’accesso alla specifica banca dati oggetto della convenzione.

6.5 Oneri economici

Tutte le convenzioni per l’accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni devono avvenire senza oneri economici, secondo quanto previsto dall’art. 58, comma 2 del CAD. Di tale indicazione deve essere data esplicita evidenza all’interno della convenzione.

6.6 Durata della convenzione

La durata della convenzione stabilisce la data di inizio e termine della convenzione. Tale durata deve tener conto, per analogia, del principio previsto dalla Direttiva per l’utilizzo dell’informazione nel settore pubblico in base al quale non può essere fatto “*obbligato agli enti*

pubblici di continuare a produrre un certo tipo di documento per permetterne il riutilizzo da parte di un'organizzazione del settore privato o pubblico”¹.

6.7 Utilizzo dei dati

I dati dell'erogatore sono resi accessibili esclusivamente quando l'utilizzazione degli stessi è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali del fruitore, il quale, al momento dell'adesione alla convenzione, dovrà dichiarare che l'utilizzo dei dati di cui trattasi è necessario per lo svolgimento dei propri compiti. Ciò stante, i dati cui si accede possono essere elaborati dai sistemi informativi del fruitore sotto la propria responsabilità, all'interno dei servizi e dei procedimenti attinenti i compiti istituzionali della stessa amministrazione.

6.8 Protezione dei dati personali e misure di sicurezza

Le convenzioni che hanno per oggetto l'accesso a dati personali devono prevedere espressamente le misure e gli accorgimenti necessari ad assicurare la protezione dei dati personali e la sicurezza informatica indicati al punto 5.5., relative alle modalità di fruizione dei dati, alle regole di accesso e alle misure di sicurezza.

6.9 Titolarità del dato ai sensi del CAD

Come previsto dall'articolo 58, comma 1 del CAD, il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato medesimo. Conseguentemente, i soggetti richiedenti, ovvero i fruitori, si impegnano a non cedere a terzi i dati cui accedono attraverso la convenzione.

6.10 Allegato alla convenzione

L'allegato alla convenzione dovrà contenere almeno i seguenti punti:

- glossario, ove necessario;
- descrizione dell'infrastruttura tecnologica resa disponibile dall'erogatore per l'accesso ai dati;
- servizi forniti;
- livelli di servizio e modalità di assistenza previsti;
- periodicità di aggiornamento dei dati.

¹ Art. 5 della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

7 Adempimenti di attuazione

Le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono sulla base delle presenti linee guida convenzioni-quadro aperte all'adesione della amministrazioni interessate, "*sentito il Garante per la protezione dei dati personali*"

In relazione a tale adempimento procedurale possono prevedersi, in linea generale, i seguenti casi:

- a) la convenzione ha per oggetto l'accesso a dati personali, secondo quanto previsto dall'articolo 4, lett. b), del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; in questo caso, l'adempimento in parola può ritenersi soddisfatto esclusivamente a condizione che la convenzione sia redatta conformemente alle presenti linee guida.
- b) la convenzione ha per oggetto l'accesso a altre tipologie di dati, non rientranti nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; in tale situazione, naturalmente, non è necessario dare corso al suddetto adempimento.

In relazione a quanto sopra, l'erogatore dovrà in ogni caso evidenziare la procedura di riferimento adottata. A tal fine la convenzione stessa conterrà una esplicita "autocertificazione" di conformità alle presenti linee guida.

Diversamente, nel caso in cui una convenzione, ovvero le modalità di accesso ad una determinata banca dati, siano già state oggetto di esame da parte del Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito di specifici procedimenti, la convenzione stessa conterrà l'indicazione del parere o del provvedimento del Garante.

Come previsto dal successivo comma 3 dello stesso articolo 58, l'Agenzia per l'Italia Digitale provvede al monitoraggio in merito alla concreta attuazione della norma in questione, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la Pubblica amministrazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità della amministrazioni pubbliche.

Nel richiamare l'attenzione in merito a quanto disposto dall'art. 12, co. 1-ter e dall'art. 52, co. 4, del CAD in merito alla concreta attuazione delle disposizioni di cui trattasi e della conseguente rilevanza ai fini della misurazione e valutazione della performance dirigenziale, si riassumono di seguito i passi fondamentali per l'attuazione della norma stessa:

1. ogni Amministrazione deve individuare le banche dati che possono essere oggetto di convenzione ai sensi dell'art. 58, CAD;
2. la stessa amministrazione, in qualità di erogatore, predispone lo schema di convenzione-quadro per ogni singola banca dati seguendo le indicazioni contenute nelle presenti linee guida, nel rispetto, in particolare, degli aspetti di sicurezza e privacy, riportati nel par. 5;

3. come sopra riportato, la convenzione conterrà l'autocertificazione della piena conformità della convenzione stessa alle presenti linee guida, ovvero l'indicazione del parere o del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali;
4. l'erogatore provvede a pubblicare detta convenzione-quadro nel proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente" seguendo la struttura definita dal D. Lgs. n. 33/2013, riportata nel par. 4, dandone comunicazione via PEC (protocollo@pec.agid.gov.it) all'Agenzia per l'Italia Digitale. La stessa Agenzia potrà effettuare controlli a campione sulle convenzioni-quadro dichiarate conformi alle presenti linee guida al fine di verificarne eventuali difformità, segnalandole all'erogatore. Se tali difformità sono relative agli aspetti di sicurezza e privacy, esse saranno notificate dall'Agenzia anche al Garante per la protezione dei dati personali per i successivi adempimenti. Restano ferme le eventuali prescrizioni ad hoc del Garante e gli eventuali controlli operati dal Garante stesso ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
5. in relazione alle esigenze istituzionali dei potenziali fruitori e alla accertata sussistenza della base normativa che legittima tali esigenze, l'erogatore e il fruitore procedono alla stipula della convenzione;
6. l'erogatore comunica ufficialmente all'Agenzia per l'Italia Digitale (tramite protocollo telematico attraverso la casella PEC censita nell'indice delle PA) l'avvenuta stipula della convenzione, ai fini di quanto previsto dall'art. 58, co. 3, CAD. In particolare, per ogni convenzione stipulata l'erogatore dovrà fornire le informazioni riportate nel seguente schema

Erogatore	Banca dati di riferimento	Fruitore	Norme legittimanti l'accesso	Tipo di accesso/servizio	Data convenzione	durata

Tale comunicazione non è necessaria nei casi in cui la fruizione dei dati avvenga in modalità di cooperazione applicativa. In questo caso utilizzando i servizi previsti dal DPCM 1 aprile 2008 recante "Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività", tale adempimento sarà soddisfatto attraverso la pubblicazione dell'accordo di servizio nel registro SICA (Servizi infrastrutturali di interoperabilità, cooperazione e accesso).

8 Allegati

8.1 Allegato 1 - Principali norme di riferimento

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Amministrazione Digitale - CAD)

Art. 17. Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a (50) :

.....

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;

.....

Art. 50. Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni.

1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni

l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.

Art. 52. Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni

1.L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.

Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.

Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano

gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.

Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 58 Modalità della fruibilità del dato.

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.

2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni precedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.

3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali

Articolo 68. Analisi comparativa delle soluzioni.

.....

2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell' articolo 70 , che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze. (192)

.....

3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

.....

73. *Sistema pubblico di connettività (SPC).*

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

.....

78. Sistema 78. Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività.

1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all' articolo 73, comma 3-bis . Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza. (207)

.....

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Documentazione amministrativa)

Art. 43 Accertamenti d'ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante effettuata, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione precedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

3. Quando l'amministrazione precedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati,

qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Articolo 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione

sostitutiva.

Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Il D.Lgs. 196/2003 (di seguito Codice della Privacy) regola le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il numero di identificazione personale dell'interessato, e riporta le seguenti disposizioni per quanto attiene al trattamento dei dati da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di cui, in particolare:

- art. 4, definizioni;
- art. 19, principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari;
- art. 20, principi applicabili al trattamento di dati sensibili;
- art. 21, principi applicabili al trattamento di dati giudiziari;
- art. 22, principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari;
- art. 28, titolare del trattamento;
- art. 29, responsabile del trattamento;
- art. 30, incaricati del trattamento;
- artt. da 33 a 36 del Codice e relativo all. B, disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Trasparenza e diffusione di informazioni)

Art. 35. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

.....

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati

di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti.

8.2 Allegato 2 - Criteri tecnici per le modalità di accesso

Le indicazioni riportate nel presente paragrafo fanno riferimento ai requisiti ed agli accorgimenti da tenere in conto nell'ambito di una generica interazione per l'accesso ai dati. Essi hanno una validità a prescindere dalla modalità tecnica di interazione scelta. Il modello e l'infrastruttura di cooperazione applicativa SPC consentono di soddisfare pienamente i requisiti delle linee guida e dei criteri tecnici di accesso. Analogamente le applicazioni web, utilizzando l'infrastruttura di sicurezza SPC, possono essere predisposte, in maniera da soddisfare pienamente i requisiti delle linee guida e dei criteri tecnici di accesso.

Ove possibile, si suggerisce di prevedere interrogazioni a valori di tipo booleano; qualora ciò non sia possibile, a fronte di documentate esigenze del fruitore da indicare in convenzione, è da prevedere l'adozione di misure e accorgimenti modulati secondo le specifiche caratteristiche della modalità tecnica adottata con livelli di accesso gradualmente più ampi. In generale è necessario garantire che le informazioni personali restituite siano trattate unicamente da parte di soggetti incaricati, per svolgere esclusivamente le funzioni che hanno legittimato il collegamento.

L'erogatore deve far sì che sia consentita, per quanto più possibile, la segmentazione dei dati visualizzabili al fine di rendere consultabili dall'utente, anche in base al proprio profilo e in relazione al bacino di utenza del fruitore, esclusivamente i dati necessari rispetto alle finalità perseguite. In altri termini la convenzione deve prevedere l'accesso alle sole informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità istituzionale perseguita dalla convenzione stessa.

Nella scelta delle informazioni richieste per l'interrogazione diretta della banca dati, ovvero per l'invocazione dei web services, deve essere imposto un set minimo di dati per l'individuazione puntuale del soggetto cui si riferiscono.

Devono essere previste funzionalità di logging che consentano di tracciare l'utente che effettua l'accesso.

La convenzione deve prevedere l'effettuazione di periodici controlli da parte del fruitore, con l'eventuale supporto da parte dell'erogatore, in merito alle modalità di accesso alla banca dati e all'uso del dato rispetto alle finalità indicate in convenzione.

La convenzione deve inoltre prevedere periodici controlli da parte dell'erogatore sugli accessi effettuati dal fruitore, anche attraverso appositi strumenti di monitoraggio e

alert i cui esiti devono essere documentati secondo modalità definite nelle convenzioni stesse.

2. CONSULTAZIONE ON LINE

2.1. Generalità

La Consultazione On line è la modalità attraverso la quale il fruitore accede in linea, ai fini della consultazione, alla banca dati messa a disposizione dall'erogatore. Nell'ambito di tale categoria sono riconducibili sia gli accessi a siti web sia l'utilizzo di web applications.

I servizi di consultazione prevedono:

- a) la messa a disposizione di un applicativo web di consultazione on line realizzato dall'erogatore per l'uso da parte del fruitore legittimata ad accedere attraverso un profilo di autorizzazioni preventivamente definito;
- b) la gestione, il tracciamento delle utenze e di tutte le operazioni svolte dagli utenti.

Le interazioni con le applicazioni web di cui trattasi devono essere implementate con protocolli HTTPS/SSL attraverso l'utilizzo di certificati SSL erogati da una C.A. ufficiale.

Non devono essere possibili più accessi contemporanei allo stesso applicativo web utilizzando le medesime credenziali da postazioni diverse.

2.2 Modalità di accesso ai dati

L'accesso deve essere consentito in una delle seguenti modalità:

- a) utilizzando apposite credenziali di autenticazione, strettamente personali, rilasciate dall'erogatore agli utenti espressamente indicati dalfruitore. L'autenticazione dell'utente avviene in una delle seguenti modalità alternative:

I. l'utilizzo di una userid e password, assegnate dall'erogatore mediante una procedura pubblicata sul sito istituzionale della stessa;

II. l'utilizzo di userid e password combinato con un token per la generazione di one time password;

III. l'utilizzo di una carta nazionale dei servizi (CNS) o analogo certificato di autenticazione in relazione al livello di sicurezza da garantire sui dati acceduti su valutazione dell'amministrazione titolare;

- b) attraverso il meccanismo previsto dalla gestione federata delle identità digitali

definita in ambito SPCoop (in seguito indicata come GFID, che garantisca misure di sicurezza analoghe a quelle descritte nella lettera precedente.

In ogni caso, le diverse modalità di autenticazione sopra elencate devono essere modulate in relazione alle funzioni (ad esempio di gestore-amministratore delle utenze) o ai dati che devono essere resi accessibili.

3. COOPERAZIONE APPLICATIVA

3.1. Generalità

I servizi di cooperazione applicativa consentono al fruitore di effettuare accessi a banche dati dell'erogatore in una modalità SOA/Web services, ovvero in un contesto di interazione "application to application".

La cooperazione applicativa avviene nell'ambito del Sistema Pubblico di Cooperazione veicolato sul Sistema Pubblico di Connettività. L'elemento architettonico imprescindibile per tale modalità di accesso ai servizi è la Porta di Dominio, di cui entrambe le parti contraenti la convenzione sono tenute a dotarsi e porre in esercizio al fine dell'accesso ai dati.

I web services devono essere integrati soltanto in applicativi che gestiscono procedure amministrative volte al raggiungimento delle finalità istituzionali per le quali è consentita la comunicazione delle informazioni contenute nella banca dati. Devono essere, quindi, possibili soli accessi effettuati per le finalità per le quali è stata realizzata la convenzione.

I web services, nell'ambito delle previsioni della convenzione, devono prevedere l'accesso alle sole informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità istituzionale perseguita dalla convenzione.

La Cooperazione applicativa favorisce intrinsecamente la implementazione dei criteri di cui al paragrafo 1.

3.2. Modalità di accesso ai dati

L'accesso ai servizi di cooperazione applicativa esposti dall'erogatore è consentito, secondo le modalità previste dall'accordo di servizio, preventivamente pubblicato presso il registro SICA dall'erogatore e sottoscritto per adesione dal fruitore.

In tale ambito, come stabilito nei documenti di specifica tecnica SPCoop emanati da DigitPA, si fa uso del protocollo di comunicazione SOAP (Simple Object Access Protocol), che definisce il tracciato XML dei messaggi (rappresentazione dei dati) e le modalità di invocazione remota dei web services. Per ogni servizio realizzato l'accordo di servizio definito includerà anche il relativo WSDL (Web Services Description Language necessario per descrivere in linguaggio XML le interfacce di servizi web).

Relativamente alla sicurezza, la cooperazione applicativa garantisce nativamente, per il tramite dello standard WS-Security, la sicurezza sul messaggio e quella della autenticazione dell'utente che invoca il servizio, grazie all'uso di asserzioni SAML. L'utilizzo di quest'ultimo consente il trasferimento in maniera sicura e conforme agli standard dell'identità dell'utente finale.

4. TRASFERIMENTO FILE

4.1. Generalità

Il servizio di trasferimento file raggruppa tutte le modalità pregresse di scambio di dati facenti uso dei più comuni protocolli di "file transfer".

Si tratta di servizi preesistenti in uso presso alcune amministrazioni, generalmente impiegati per realizzare trasferimenti di tipo massivo di informazioni o di documenti, in uno scenario di indisponibilità di analoghi servizi on line, e costituiscono in prevalenza investimenti pregressi.

Tale tipologia di interazione presenta tuttavia almeno le seguenti criticità:

- a) Pregiudica la piena attuabilità delle prescrizioni di cui al paragrafo 1;
- b) Favorisce, nell'ambito del fruitore, la tendenza al consolidamento di repliche parallele e parziali di basi di dati istituzionalmente detenute dall'erogatore;
- c) Può indurre la definizione di uno schema organizzativo molto complesso che comporta l'individuazione di figure professionali all'uopo adibite;

Nel caso specifico di utilizzo di modalità file transfert, deve essere garantita la cifratura del canale di trasmissione dei dati (ad esempio, utilizzando meccanismi quali le reti private virtuali). L'erogatore deve garantire, che le credenziali utilizzate rispettino le prescrizioni indicate nell'Allegato B al Codice. Deve essere inclusa nella convenzione un dettagliato piano che definisca nell'ambito del fruitore il ciclo di vita del dato.

Fermo restando che la scelta della modalità file transfert deve essere adeguatamente motivata e documentata all'Agenzia per l'Italia Digitale e richiamata in convenzione, si raccomanda che la stipula di convenzioni che prevedano tale modalità sia effettuata esclusivamente nelle more di una migrazione verso una delle due precedenti tipologie di accesso.

5. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per l'uso della posta elettronica certificata e i relativi criteri di sicurezza si rimanda alla documentazione tecnico-normativa disponibile sul sito dell'Ente.